

Circolare Conacreis

Oggetto: FISSATO IL TERMINE PER L'INVIO DEL MODELLO EAS PER ENTI E ASSOCIAZIONI AL 30 OTTOBRE 2009

Con **Provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che le associazioni dovranno inviare all'Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di "decommercializzare" i proventi derivanti dalla loro attività.

Il modello, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica (utilizzando il *software* denominato "MODELLOEAS"), si presenta estremamente articolato in quanto trattasi di un vero e proprio questionario, composto da ben 38 punti, ai quali ciascuna associazione dovrà dare risposta.

Le domande formulate nel modello sono, in molti casi, collegate tra loro e presuppongono una conoscenza approfondita della normativa che riconosce importanti agevolazioni fiscali.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, quindi tutte le A.p.s. del nostro circuito, con alcune esclusioni indicate in seguito.

L'obbligo, per espressa previsione normativa, riguarda anche le società di capitali sportive dilettantistiche introdotte dall'art.90 della L. n.289/02 (Finanziaria 2003). Per tali soggetti, attesa la particolare natura degli stessi, si presenteranno in taluni casi problemi di compilazione, posto che il modello risulta evidentemente "tarato" per gli enti di tipo di associativo.

Soggetti esclusi

Dal novero dei soggetti indicati in precedenza risultano esplicitamente esclusi dal nuovo obbligo telematico:

- ▶ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art.6, L. n.266/91 (Legge quadro sul volontariato), che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95;
- ▶ le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n.398/91;
- ▶ gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali.

In relazione a tale ultima ipotesi di esclusione, occorre fare attenzione in quanto, le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano, tuttavia, decommercializzate per effetto dell'applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel Tuir e nel DPR n.633/72 (si tratta di soggetti che possiedono spesso solo il codice fiscale), non sono escluse da tale obbligo in quanto, comunque, trattasi di soggetti che svolgono di fatto attività commerciale.

Termini di presentazione

Ai fini della prima presentazione del nuovo modello, occorre distinguere tra:

enti già costituiti alla data del 29.11.08 (data di entrata in vigore del D.L. 185/08)	⇒	il modello deve essere presentato entro il prossimo 30 ottobre 2009 .
enti costituitisi a partire dal 30.11.08	⇒	il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente .

Per coloro che si sono costituiti tra il 30.11.08 ed il 30.08.09, in quanto il termine del 60° giorno successivo scade prima del 30.10.09, le istruzioni prevedono che il modello debba comunque essere presentato entro la data del **30 ottobre 2009**.

Una volta effettuato l'invio, lo stesso non deve essere ripetuto con cadenza annuale, ma va ripresentato solo qualora intervengano modifiche nei dati precedentemente comunicati (in questo caso, però, il modello deve essere interamente ricompilato). La comunicazione delle variazioni deve avvenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione. Quando l'ente, in un dato momento, verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

(Fonte: Circolari Euroconference)